

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA

Riunione della Giunta Camerale di lunedì 10 novembre 2025 - Ore 15.12

Presenti Assenti

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sig. Luigi ATTANASIO	- Presidente
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sig. Alessandro CAVO	- Vicepresidente Vicario
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dott.ssa Paola NOLI	- Vicepresidente
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sig. Paolo CORSIGLIA	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dott. Stefano MESSINA	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sig. Giovanni MONDINI	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dott. Felice NEGRI	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sig. Massimiliano SPIGNO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dott. Massimiliano TUMIATI	- Presidente Revisori dei Conti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dott. Gian Alberto MANGIANTE	- Revisore dei Conti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dott. Riccardo SCARPULLA	- Revisore dei Conti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dott. Maurizio CAVIGLIA	- Segretario Generale

Assistono il Segretario Generale il Dirigente Vicario, Dott. Marco Razeto e la sig.ra Angela Modestini. Il Dott. Razeto esce alle ore 16.03 prima della trattazione della delibera n. 443.

OGGETTO: Convenzione ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e tra Regione Liguria e Camera di Commercio di Genova per lo svolgimento delle attività relative alla gestione delle agevolazioni in favore delle attività economiche non agricole colpite dagli eventi alluvionali 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024. Attività 2025. Cup: G31C25000350002

Il PRESIDENTE riferisce:

Come si ricorderà, Regione Liguria ha avviato, con appositi provvedimenti, misure agevolative a sostegno delle imprese liguri che hanno subito nel corso di questi anni ingenti danni a seguito dei numerosi eventi naturali calamitosi occorsi nella nostra regione.

Tali misure di sostegno prevedono il coinvolgimento del Sistema Camerale ligure, quale gestore operativo per l'attuazione dei bandi.

Al fine di garantire continuità alle attività connesse all'attuazione di tali misure anche per l'anno 2025, Regione Liguria, in data 06/10/2025, ha richiesto la disponibilità di questa Camera di Commercio, in qualità di capofila del Sistema Camerale ligure, all'attivazione di una collaborazione, nell'ambito di un partenariato pubblico-pubblico, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990.

La Camera di Commercio di Genova, nel rispetto del ruolo istituzionale e delle competenze attribuite, come di consueto, si è resa disponibile a proseguire le attività di supporto operativo, in coerenza con gli indirizzi regionali e in sinergia con la Camera di Commercio Riviere di Liguria.

In particolare, l'attività svolta dal Sistema Camerale avrà come oggetto la ricezione e l'istruttoria delle domande presentate dai soggetti beneficiari, l'istruttoria della documentazione di rendicontazione e l'eventuale liquidazione del contributo spettante, secondo quanto previsto dai provvedimenti regionali relativamente ai bandi approvati a seguito degli eventi alluvionali occorsi nel 2018-2019-2020-2021-2023-2024 e la raccolta e trasmissione delle segnalazioni danni riferite agli eventi occorsi nel 2025.

I rapporti tra Regione Liguria e Camera di commercio di Genova, capofila per il sistema camerale ligure, per la gestione della dotazione finanziaria citata in narrativa sono disciplinati da una apposita Convenzione.

Con nota n. 2025-0508797 del 28 ottobre 2025, Regione Liguria ha inviato il Decreto del Dirigente n. 7689 del 27 ottobre 2025, che ha approvato lo schema di Convenzione tra Regione Liguria e la Camera di commercio di Genova per lo svolgimento delle attività sopra menzionate, da svolgersi nell'anno 2025.

In relazione all'esecuzione delle attività oggetto della collaborazione, la sopra citata Convenzione riconosce alla Camera di Commercio di Genova - a titolo di rimborso spese effettivamente sostenute e senza che costituisca alcuna forma di corrispettivo - la somma complessiva di € 200.000,00.

Tale somma sarà liquidata successivamente alla presentazione del report finale di dettaglio dell'attività svolta nell'anno 2025 da parte di entrambe le Camere e la cui presentazione all'amministrazione regionale dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2026.

Lo schema di convenzione costituisce allegato alla presente delibera per l'approvazione, proponendo per la firma il nostro Presidente, quale legale rappresentante.

LA GIUNTA CAMERALE

Udita l'esposizione del RELATORE;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'articolo 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità";

Visto l'art. 14 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

Visto l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";

Visto l'art. 18 dello Statuto della Camera di Commercio di Genova, approvato con deliberazione n. 10/C del Consiglio Camerale del 16 dicembre 1999 e s.m.i.;

Unanime,

d e l i b e r a

- di approvare lo schema di convenzione tra Regione Liguria e la Camera di commercio Riviere di Genova per lo svolgimento delle

attività per l'anno 2025 relative gestione delle agevolazioni in favore delle attività economiche non agricole colpite dagli eventi alluvionali 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024;

- di demandare al Segretario Generale l'adozione degli atti applicativi conseguenti alla sottoscrizione della convenzione di cui trattasi.

Allegato

Il Segretario Generale
f.to Dott. Maurizio Caviglia



Il Presidente
f.to Sig. Luigi Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo
Il DIRIGENTE VICARIO
Dott. Marco RAZETO

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E TRA REGIONE LIGURIA E CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA PER LO SVOGLIMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI IN FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE NON AGRICOLE COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024. ATTIVITA' 2025.

CUP: G31C25000350002

TRA

Regione Liguria, di seguito "Regione" (Codice Fiscale n. 00849050109), nella persona del Dirigente *pro tempore* U.O. Competitività – Direzione Generale di Area Sviluppo Economico, Dott.ssa Gloria Donato, domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente Atto in Genova, via Fieschi 15, c.a.p. 16121;

E

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova (C.F. 00796640100), di seguito per brevità denominata semplicemente Camera di Commercio di Genova, rappresentata da _____, domiciliato, ai sensi e per gli effetti del presente Atto in Genova, via Garibaldi 4, C.A.P. 16123;

PREMESSO

- Che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 reca "Nuove norme sul procedimento amministrativo", il quale stabilisce che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazioni di attività di interesse comune";
- che la legge 29.12.1993 n.580 reca "Riordinamento delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura";
- Il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- in particolare l'art. 7 del predetto Decreto legislativo recante "Principio di auto-organizzazione amministrativa", in cui il comma 4 dispone la possibilità per le stazioni appaltanti di avviare cooperazioni volte al perseguitamento di obiettivi di interesse comune;
- il Decreto del Dirigente n. 8795 del 27/12/2024 ha approvato lo schema di Convenzione tra Regione Liguria e la Camera di Commercio di Genova, in qualità di soggetto capofila per il Sistema Camerale ligure, per lo svolgimento delle attività relative alla gestione delle agevolazioni a favore delle attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi calamitosi occorsi sul territorio ligure negli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024;
- la predetta Convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 30/12/2024;
- A seguito degli eventi naturali calamitosi occorsi sul territorio ligure negli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, sono state emesse le Ordinanze del Capo della Protezione Civile, n.

- 558/2018 e D.C.D. n. 11/2019 e n.12/2019, n. 647/2020, n. 710/2020, n. 932/2022, n. 848/2022, n. 1134 del 24/3/2025, nonché i Decreti del Commissario Delegato n. 8/2020, n. 10/2020, n. 41/2022, DPRL n. 16/2023 (eventi 2019), n. 710/2020, 932/2022 nonché DCD n. 6/2021, n. 36/2022 (eventi 2020), n. 848/2022, n. 996/2023 nonché DCD n. 2/2022, n. 8/2023 (eventi 2021), n. 1082/2024, DCD n. 1/2024 (eventi 2023), n. 1091/2024, DCD n. 1/2024 (eventi 2024), DCD n. 1/2025 (eventi settembre, ottobre 2024);
- con Decreto del Dirigente n. 7687 del 27/10/2025 è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Liguria e la Camera di Commercio di Genova per lo svolgimento delle attività relative alla gestione delle agevolazioni a favore delle attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi calamitosi specificati nelle premesse, occorsi nel territorio ligure nelle annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, attività 2024.

Tutto ciò premesso, tra le costituite Parti, si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

(Premesse)

Le premesse e gli atti in esse citati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2

(Oggetto e finalità della Convenzione)

La presente Convenzione, attivata a titolo di collaborazione istituzionale a norma dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, disciplina i rapporti tra le parti, nonché le procedure relative alle attività di gestione delle agevolazioni di cui in premessa a favore delle attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi calamitosi occorsi sul territorio ligure negli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024.

ARTICOLO 3

(Validità della Convenzione)

La validità della presente Convenzione decorre dal momento della sua sottoscrizione fino al 30 giugno 2026.

ARTICOLO 4

(Attività)

1. La Camere di Commercio liguri si impegnano ad effettuare, anche avvalendosi delle proprie Aziende Speciali, le attività indicate dalle disposizioni di cui ai Decreti del Commissario Delegato n. 8/2020, n. 10/2020, n. 41/2022, DPRL n. 16/2023 (eventi 2019), n. 710/2020, 932/2022 nonché DCD n. 6/2021, n. 36/2022 (eventi 2020), n. 848/2022, n. 996/2023 nonché DCD n. 2/2022, n. 8/2023 (eventi 2021), n. 1082/2024, DCD n. 1/2024 (eventi 2023), n. 1091/2024, DCD n. 1/2024 (eventi 2024), DCD n. 1/2025 (eventi settembre, ottobre 2024).

2. Le Camere di Commercio liguri, inoltre, possono effettuare controlli in qualunque momento delle sopracitate fasi istruttorie, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità delle iniziative assistite.
3. Nello svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, le Camere di Commercio liguri e le Agenzie Speciali coinvolte sono tenute a rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale 25 novembre 2009, n. 56, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, nonché il relativo Regolamento regionale di attuazione, n. 2 del 17 maggio 2001.
4. Le Camere di Commercio liguri, in applicazione delle disposizioni attuative approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 946 del 21 novembre 2017, come integrata dalla deliberazione n. 1232 del 28 dicembre 2017, consentono in ogni momento ai funzionari regionali l’esame della documentazione agli atti relativa al procedimento concorsuale oggetto di controllo e, altresì, forniscono tutte le informazioni richieste.
5. Le attività di cui al presente articolo devono essere effettuate nell’anno 2025.

ARTICOLO 5

(Rapporti finanziari e modalità di liquidazione)

1. In relazione all’esecuzione delle attività oggetto della presente collaborazione, è riconosciuta alla Camera di Commercio di Genova – a titolo di rimborso spese effettivamente sostenute e senza che costituisca alcuna forma di corrispettivo – la somma complessiva di € 200.000,00.
2. La Camera di Commercio di Genova si impegna a svolgere il ruolo di capofila nei rapporti con l’amministrazione regionale ai fini della rendicontazione dei costi complessivamente sostenuti per l’espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione, da effettuarsi a norma del successivo articolo 6.
3. La somma di cui sopra sarà liquidata dall’Amministrazione regionale alla Camera di Commercio di Genova come risultante dalla rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta e, comunque, nei limiti dell’importo di € 200.000,00, successivamente alla presentazione del report finale di cui al successivo articolo 6.
4. La Camera di Commercio di Genova si impegna, inoltre, a provvedere al trasferimento dei rimborsi di competenza della Camera di Commercio Riviere di Liguria, nonché delle Aziende Speciali eventualmente coinvolte, ad avvenuto ricevimento dell’accredito degli importi di cui sopra da parte dell’Amministrazione regionale.

ARTICOLO 6

(Rendicontazione)

1. La Camera di Commercio di Genova provvede a presentare all’Amministrazione regionale, entro e non oltre il 28 febbraio 2026, un report finale relativo all’intera durata di cui all’art. 3, contenente:
 - la descrizione dettagliata di quanto svolto da entrambe le Camere di Commercio, nonché delle Aziende Speciali eventualmente coinvolte,

- una relazione che esponga le criticità emerse durante la realizzazione delle attività previste, nonché le eventuali proposte correttive;
 - un analitico e dettagliato quadro riepilogativo dei costi effettivamente sostenuti da entrambe le Camere di Commercio.
2. Le attività oggetto di rendiconto devono essere svolte nell'anno 2025.

ARTICOLO 7 **(Responsabilità)**

1. Le Camere di Commercio liguri dichiarano che il personale impiegato nelle attività di cui all'articolo 4 non si trova, per l'espletamento delle attività stesse, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
2. Le Camere di commercio liguri e il personale impegnato si obbligano al rispetto dei doveri previsti dal Codice di comportamento del Personale della Giunta di Regione Liguria messo a disposizione per la consultazione sul sito internet di Regione Liguria – sezione trasparenza;
3. Le Camere di Commercio liguri e il personale impegnato si obbligano al rispetto dei doveri previsti dal Codice di comportamento del Personale della Giunta di Regione Liguria messo a disposizione per la consultazione sul sito internet di Regione Liguria – sezione trasparenza;

ARTICOLO 8 **(Trattamento dei dati personali)**

1. Il Titolare del trattamento è Regione Liguria, con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.
2. La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regioneliguria.it; tel.: 010 54851.
3. Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, è Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo
4. La Camera di Commercio di Genova viene nominata Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'articolo 28 GDPR, relativamente alle attività oggetto della presente convenzione per i trattamenti connessi alla presente convenzione, ricevendo istruzioni documentate da parte del Titolare, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali.
5. La Camera di Commercio di Genova si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto del GDPR, del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e del D. Lgs. 101/2018, nonché secondo le istruzioni contenute nell'Accordo stipulato ai sensi dell'art. 28 GDPR. Il trattamento ha durata coincidente con la durata della presente convenzione
6. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), nonché del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali acquisiti saranno trattati da Regione Liguria esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento amministrativo ed entro i limiti della predetta normativa.

ARTICOLO 9

(Controversie e foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse aver luogo tra le Camere di Commercio liguri e Regione Liguria in merito all'esistenza, validità, interpretazione, esecuzione, adempimento/inadempimento della presente Convenzione, le parti riconoscono quale unico Foro competente il Tribunale Amministrativo Regionale ligure, ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. a), n. 2 del D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 in materia di processo amministrativo.

ARTICOLO 10

(Spese, imposte e tasse)

1. La presente Convenzione è firmata digitalmente dalle parti a norma dell'art. 15 comma 2 *bis* della legge 7 agosto 1990 n. 241, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.
2. Sono a carico della Camera di Commercio di Genova le spese di bollo, il cui pagamento deve essere dimostrato dalla Camera di Commercio di Genova non appena vi ha provveduto. La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi del DPR 131/1986.
3. A carico della Camera di Commercio di Genova restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sulle prestazioni oggetto del presente Atto.

ARTICOLO 11


(Disposizioni finali)

1. La presente Convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti.
2. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le Parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Liguria
La Dirigente U.O. Competitività – Direzione
Generale di Area Sviluppo Economico,
Dott.ssa Gloria Donato

Per la Camera di Commercio
di Genova



SCHEMA DI MODELLO “ACCORDO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART.28 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679” PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Le presenti clausole devono essere integralmente adattate in relazione al servizio/fornitura per i contratti in essere/in fase di sottoscrizione.

ACCORDO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Regione Liguria (P. Iva 00849050109) con sede legale in Genova, via Fieschi 15, nella persona del Dirigente Dott.ssa Donato Gloria, in qualità di responsabile dei dati personali delegato autorizzato in forza della deliberazione di Giunta regionale n.154 del 26 febbraio 2019

- di seguito “Titolare” -

VISTA

la DGR di cui il presente atto costituisce allegato a corredo con cui Regione Liguria ha affidato le attività ivi descritte alla camera di Commercio di Genova (C.F. 00796640100), con sede legale in Genova, via Garibaldi 4, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. Maurizio Caviglia

- di seguito “Responsabile” -

Regione Liguria e Camera di Commercio di Genova sono denominate anche, se congiuntamente indicate, le “*Parti*”,

CONSIDERATO

che le attività oggetto dell’incarico comportano il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018.

VISTO CHE

- il Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, “Regolamento”) fissa le modalità da adottare e individua i soggetti che, in relazione all’attività svolta, sono tenuti agli adempimenti previsti dal Regolamento;
- l’Art.28 del Regolamento afferma che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.

Tutto quanto sin qui visto, considerato e ritenuto, le Parti addivengono al presente Accordo.

Indice

<u>Art. 1 Oggetto</u>	4
<u>Art. 2 Obblighi del Titolare</u>	4
<u>Art. 3 Obblighi del Responsabile</u>	5
<u>Art. 4 Informativa agli interessati</u>	6
<u>Art. 5 Adempimenti in materia di trasparenza</u>	7
<u>Art. 6 Durata</u>	7
<u>Art. 7 Recesso</u>	7
<u>Art. 8 Foro competente</u>	7

Art. 1 *Oggetto*

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. Il presente Accordo definisce le modalità con le quali il Responsabile si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le operazioni di trattamento dei dati personali di seguito definite.

Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le parti si impegnano a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”).

Con il presente Accordo il Titolare nomina, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, (*Denominazione Ente*), che accetta, Responsabile del trattamento.

Tale incarico si riferisce al Decreto del Dirigente. n. 7687 del 27-10-2025 per la durata dal momento della sottoscrizione della convenzione fino al 30 giugno 2026 con il consenso delle parti avente ad oggetto (si veda il Registro dei trattamenti):

Tipologia di dati (es. cognome, nome, telefono...)	Finalità del trattamento (es. gestione paghe)	Categorie di interessati (es. clienti, dipendenti, fornitori)
Anagrafici ordinari	Gestione agevolazioni eventi alluvionali a favore attività produttive non agricole	Professionisti p. Iva, imprese

Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Responsabile nominato, sulla base dei propri requisiti di esperienza, capacità e affidabilità, caratteristiche necessarie per lo svolgimento del presente incarico, si impegna a procedere al trattamento dei dati personali, attenendosi alle istruzioni di seguito impartite nel pieno rispetto di quanto imposto dall’art. 28 del GDPR.

Art. 2 *Obblighi del Titolare*

1. Il Titolare si impegna a:

- a) garantire la liceità del trattamento e il rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali ai sensi del GDPR;
- b) fornire al Responsabile i dati personali e tutte le informazioni necessarie relative al presente accordo e per lo svolgimento del servizio oggetto del contratto;
- c) vigilare, in anticipo e durante tutto il trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dal GDPR da parte del Responsabile;
- d) fornire l’informatica di cui all’art. 13 del GDPR e a garantire il rispetto dei diritti degli interessati di cui all’art. 15 e seguenti del GDPR;
- e) fornire i dati di contatto del proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e i recapiti da utilizzare per adempiere agli obblighi di comunicazione e segnalazione di cui all’art. 4 del presente Accordo.

Art. 3 *Obblighi del Responsabile*

1. Il Responsabile garantisce di trattare i dati solo per la finalità sopra specificata e per il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il Responsabile garantisce, altresì, di trattare i dati conformemente alle istruzioni che di seguito vengono impartite dal Titolare.

Se il Responsabile considera che una istruzione costituisca una violazione del GDPR o di le altre disposizioni di leggi dell'Unione Europea o di leggi degli Stati membri relative alla protezione dei dati, deve informare immediatamente il Titolare.

Se il Responsabile è tenuto a procedere ad un trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù di leggi dell'Unione Europea o di leggi dello Stato membro alle quali è sottoposto, deve informare il Titolare di quest'obbligo giuridico, prima del trattamento, a meno che le leggi proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico.

2. Il Responsabile garantisce che la propria organizzazione interna è stata progettata per rispettare i requisiti specifici di protezione dei dati e di aver adottato le misure tecniche ed organizzative segnatamente richieste dall'art. 28 e dall'art. 32 del GDPR per proteggere adeguatamente i dati del Titolare e di aver adottato misure tecniche ed organizzative progettate per assicurare la confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati.
3. Il Responsabile assiste il Titolare nel garantire gli obblighi di cui agli artt. 35 “Valutazione d'impatto relativa alla protezione dei dati” e 36 “Consultazione preventiva dell'autorità di controllo” del GDPR.
4. Il Responsabile garantisce la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente Accordo.
5. Il Responsabile garantisce di nominare per iscritto “*le persone autorizzate al trattamento*” e garantisce che le stesse abbiano ricevuto specifiche e dettagliate istruzioni dirette ad assicurare il pieno rispetto delle disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 29 del GDPR, in particolare garantire che tali persone autorizzate siano sottoposte ad un adeguato obbligo legale di riservatezza.
6. Il Responsabile garantisce di nominare, ove presenti, gli “*Amministratori di sistema*”, con l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, e di attenersi al rispetto di quanto contenuto nel provvedimento “*Misure ed accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema*”, del 25/06/2009 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
7. Il Responsabile garantisce l'applicazione dei principi (utilizzando i materiali, i prodotti, le applicazioni od i servizi) di protezione dei dati fin dalla progettazione (*privacy by design* e *privacy by default*).
8. Il Responsabile informerà il Titolare senza ritardo, ed in ogni caso entro e non oltre 24 ore dall'evento, di una violazione o sospetta violazione dei dati del Titolare.
9. Il Responsabile fornisce immediatamente al Titolare una descrizione dettagliata della violazione, e qualsivoglia ulteriore informazione il Titolare possa richiedere in relazione ad essa, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la natura della violazione, il numero approssimativo di interessati, le categorie in questione, il numero approssimativo di registrazioni di dati in questione; il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione

dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere informazioni, le probabili conseguenze della violazione, nonché le misure intraprese per rimediare alla violazione di dati, mitigare l'impatto sugli interessati, prevenire il ripetersi di violazioni. Il Responsabile adotta le misure necessarie per proteggere i dati, per mitigare le possibili conseguenze negative per gli interessati e per prevenire il ripetersi di violazioni dei dati. Tali misure sono intraprese in coordinamento con il Titolare.

10. Il Responsabile non coinvolge né rende comunicazione alcuna a terze parti (incluse le Autorità per la protezione dei dati) in merito ad alcuna violazione di dati senza la preventiva approvazione scritta da parte del Titolare.
11. Il Responsabile al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento dei dati, s'impegna, ove richiesto dal Titolare, a restituire tutti i dati personali al Titolare del trattamento.
12. Il Responsabile può ricorrere ad altro Responsabile (sub Responsabile) per gestire attività del trattamento specifiche. In questo caso informa preventivamente e per iscritto il Titolare del Trattamento di ogni aggiunta o sostituzione di altri Responsabili. La suddetta comunicazione deve indicare chiaramente le attività di trattamento delegate, l'identità e gli indirizzi del sub Responsabile del trattamento e il contratto di esternalizzazione. Il Titolare dispone di un tempo massimo di 15 giorni a partire dalla data di ricevimento di questa informazione per presentare le proprie eventuali obiezioni.
13. Il sub Responsabile deve rispettare gli obblighi del presente contratto per conto e secondo le istruzioni del Titolare. Spetta rispettivamente al Responsabile del trattamento iniziale assicurare che gli eventuali sub Responsabili presentino sia gli stessi requisiti di esperienza, capacità e affidabilità, sia le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento sia conferme al GDPR. Se gli eventuali sub Responsabili non adempissero alle proprie obbligazioni in materia di protezione dei dati, il Responsabile che lo ha designato risponde al Titolare dell'esecuzione da parte del sub Responsabile dei propri obblighi.
14. Il Responsabile, ex art. 30 del GDPR, tiene un Registro delle attività del Trattamento.
15. Il Responsabile comunica al Titolare il nome ed i dati di contatto del proprio Responsabile della Protezione dei Dati.
16. Il Responsabile deve assistere il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nell'espletamento dei propri obblighi di far seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti delle persone interessate di cui al capo III del GDPR.
17. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR, per permettere la realizzazione di revisioni, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato.

Art. 4 Informativa agli interessati

1. Spetta al Titolare l'obbligo di mettere a disposizione del Responsabile l'informativa ex artt. 13 e 14 del GDPR e al Responsabile l'obbligo di comunicarla agli interessati o diffonderla in base alle caratteristiche della prestazione resa dal Responsabile.
2. In base al tipo di prestazione previsto, spetta o meno al Responsabile l'acquisizione del consenso, se dovuto, con obbligo di conservazione insieme alla documentazione relativa all'interessato/utente.

Art. 5 Adempimenti in materia di trasparenza

1. Il Titolare può delegare al Responsabile gli adempimenti in materia trasparenza a norma del D.Lgs. 33/2013.
2. Gli obblighi di trasparenza dovranno essere in linea con i principi di cui al Capo II e con quanto sancito dall'art. 32 del GDPR.

Art. 6 Durata

La durata del presente Accordo è pari alla durata della Convenzione ovvero avrà validità dal momento della sottoscrizione fino al 30 giugno 2026.

Art. 7 Recesso

Il Titolare del trattamento può recedere dal presente Accordo in ogni momento per grave inadempimento, quale a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo la violazione da parte del Responsabile delle normative in materia di protezione dei dati o delle disposizioni del presente Accordo, ovvero nel caso in cui il Responsabile non sia in grado o non intenda seguire un'istruzione fornita dal Titolare, o qualora, in contrasto con quanto stabilito nel presente Accordo, si rifiuti di far accedere il Titolare nei propri locali al fine di monitorare il rispetto del presente Accordo, con particolare riferimento alle misure tecniche ed organizzative adottate.

Art. 8 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere con riferimento al presente Accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Genova.

Il Titolare del trattamento
Regione Liguria

Dott.ssa Gloria Donato
(Firma)
Funzione
Nome Cognome

Il *Responsabile* del trattamento
(*Denominazione Ente*)

(Firma)
Funzione
Nome Cognome